



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 23 FEB 2014 Protocollo N° 83370 Class: Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Richiesta di chiarimenti in relazione all'entrata in vigore del nuovo art. 256-bis del D.Lgs 152/06 che introduce il delitto di "combustione illecita di rifiuti". Legge n. 6 del 6 febbraio 2014

Amministrazioni Provinciali del Veneto
Dipartimento/Settore Ambiente

Amministrazioni Comunali del Veneto

- Loro sedi-

(Indirizzi Pec in allegato)

Con riferimento alle numerose richieste di chiarimento giunte a questi Uffici in merito all'applicazione del nuovo articolo 256-bis del D.Lgs 152/06 si precisa che la combustione di rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata sul territorio rappresentava, già prima della conversione in legge del decreto-legge n. 136 del 10 dicembre 2013, un reato soggetto a sanzione penale stabilita dall'art. 256 del D.Lgs 152/06, riguardante l'attività di gestione rifiuti non autorizzata, nella fattispecie incenerimento a terra.

Il nuovo articolo introduce il delitto di "Combustione illecita di rifiuti" inasprendo le pene per chi pone in essere tale pratica rispetto a quelle previste per la succitata contravvenzione per gestione non autorizzata.

Nel caso di combustione di rifiuti urbani vegetali provenienti da aree verdi, come giardini, parchi e aree cimiteriali (art. 184 comma 1 lett e, D.Lgs 152/06) è stabilito un profilo (comma 6 del medesimo articolo 256-bis) diverso da quello penale, con l'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite per l'abbandono di rifiuti (art. 255 del D.Lgs 152/06). Si precisa, a tale proposito, che risultano esclusi rifiuti provenienti da attività agricola (art. 184 comma 2 lett a, D.Lgs 152/06) che rimangono assoggettati alla sanzione penale.

Nell'ambito della pratica agricola la Regione del Veneto, recependo le indicazioni della Politica Agricola Comunitaria (PAC), ha espressamente vietato la bruciatura di stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati (All. B, DGR 3922 del 16/12/2008), fatte salve eventuali disposizioni regionali connesse ad emergenze fitosanitarie.

Si ritiene quindi di ribadire che la combustione di rifiuti vegetali non può costituire un'attività che rientra nella normale pratica agricola, tanto è vero che l'ipotesi secondo cui le ceneri costituirebbero un concimante naturale non trova riscontro negli indirizzi di buona prassi agricola.

Dipartimento Ambiente
Sezione Tutela Ambiente

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel 041/2792143-2186 - fax 041/2792445-3940
e-mail: dir.ambiente@regione.veneto.it - <http://www.regione.veneto.it>



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Il divieto di combustione dei residui agricoli è altresì confermato nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, delibera del C.R. n. 57/2004, quale misura per la riduzione delle polveri sottili (PM₁₀).

Infine, a completamento di quanto illustrato, si ritiene opportuno precisare che l'art. 185, comma 1, lett. f) del D.Lgs 152/06 esclude dalla disciplina dei rifiuti i residui dell'attività agricola destinati alla produzione di energia come biomassa, dove la discriminante per l'applicazione della normativa sui rifiuti è rappresentata dalla destinazione d'uso.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
- Dott. Alessandro Benassi -

Dipartimento Ambiente
Sezione Tutela Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940
e-mail: dir.ambiente@regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>